

Codice A1912A

D.D. 2 novembre 2022, n. 387

Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi". L.R. 34/2004. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività inerenti alla gestione della Misura per gli anni 2022-2025. Impegni di spesa e annotazioni contabili per complessivi euro 73.622,06 (IVA 22% inclusa) sul cap. n. 114826, per la copertura ..



ATTO DD 387/A1912A/2022

DEL 02/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1912A - Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese

OGGETTO: Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi". L.R. 34/2004. Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività inerenti alla gestione della Misura per gli anni 2022-2025. Impegni di spesa e annotazioni contabili per complessivi euro 73.622,06 (IVA 22% inclusa) sul cap. n. 114826, per la copertura degli oneri di gestione.

Premesso che:

in attuazione dell'art. 3 della L.R. 29/06/2018, n. 7, e del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2018-2020 (approvato con D.G.R. n. 21-7208 del 13/7/2018), la Giunta regionale con deliberazione n. 31-7879 del 16/11/2018 ha definito, mediante approvazione della scheda tecnica, i contenuti generali della Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi" assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a euro 7.000.000,00;

la suddetta Misura, in particolare, prevede l'obbligo per i Confidi destinatari delle risorse, di concedere - in virtù delle risorse assegnate - nuove garanzie alle PMI piemontesi secondo un moltiplicatore predeterminato, a condizioni economiche più vantaggiose per le PMI stesse ed a fronte di finanziamenti destinati a promuoverne il consolidamento e lo sviluppo;

con D.D. n. 556 del 29/11/2018 e s.m.i. si è provveduto, tra l'altro, ad approvare l'Avviso per la selezione dei Confidi destinatari della Misura rinviando a successivo provvedimento l'emanazione del Regolamento rivolto alle imprese e contenente i criteri e le modalità di accesso alle garanzie suddette;

con D.D. n. 623 del 20/12/2018 si è approvato l'elenco delle domande ammesse all'assegnazione

delle risorse con l'indicazione dei Confidi beneficiari e dei relativi importi assegnati;

con la D.G.R. n. 31-7879 del 16/11/2018 è stata approvata la Misura e demandato alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione di ogni atto necessario e conseguente all'attuazione della Misura, ivi incluso l'individuazione di un soggetto a cui affidare la gestione della Misura e in particolare delle attività funzionali alla concessione delle agevolazioni alle PMI destinatarie delle garanzie;

con D.D. n. 357 del 14/06/2019 si è proceduto pertanto, a:

- approvare, nel rispetto dei criteri previsti con la deliberazione succitata, il "Regolamento per la concessione di garanzie alle PMI piemontesi da parte dei Confidi", individuati ai sensi della richiamata D.D. n. 623/2018;
- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a. con riferimento alle attività inerenti alla concessione delle agevolazioni alle PMI conseguenti al rilascio delle garanzie da parte dei Confidi;
- affidare a Finpiemonte s.p.a. le suddette attività da svolgersi sino al 31/12/2021 e, conseguentemente, approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a.;
- rinviare ad ulteriore provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive al 31/12/2021.

Dato atto che:

in data 4/09/2019, è avvenuta la sottoscrizione con Finpiemonte s.p.a. del contratto Rep. n. 316, con durata prevista sino al 31/12/2021, inerente alle richiamate attività di gestione della misura in oggetto;

con D.D. n. 556 del 30/12/2021 Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi". Definizione nuovo termine di scadenza delle attività di cui alla D.D. n. 357 del 14/06/2019 (contratto rep. n. 316 del 4/9/2019-fondo 357), si è provveduto all'approvazione della proroga del suddetto contratto al 30/04/2022;

rilevato che con D.D. n. 232 del 28/06/2022 è stata stabilita, per i motivi ivi richiamati, la seguente proroga dei termini previsti dall'Avviso per la selezione dei Confidi di cui alla citata D.D. n. 556 del 29/11/2018, facendo seguito alle proroghe già disposte con precedenti determinazioni:

- il termine del 30/06/2022 relativo al conseguimento del target del 60% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 31/12/2022;
- il termine del 31/12/2022 relativo al conseguimento del target del 100% dell'ammontare totale di nuove garanzie da concedere è prorogato al 30/06/2023;

vista la Delibera ANAC n. 143 del 27/02/2019 che ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.;

posto che:

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" in favore di Finpiemonte s.p.a.;

con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli

affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata.

Considerato che:

in riferimento alla misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi", tramite nota prot. n. 9755/A1912A del 09/09/2022 è stato richiesto a Finpiemonte s.p.a. di fornire un'offerta economica, al fine di regolare la prosecuzione delle correlate attività di gestione;

con nota prot. n. 10226/2022/A1912A del 20/09/2022, acquisita agli atti del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese, Finpiemonte s.p.a. ha trasmesso a mezzo PEC l'offerta economica per la gestione della Misura sopra richiamata, relativamente alle attività da svolgere fino al termine della gestione della misura, previsto al 31/12/2025, prevedendo un corrispettivo contrattuale, pari a complessivi euro 73.622.06 (IVA 22% inclusa);

ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018, l'esito della valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte è positivo, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla predetta D.D. n. 43 del 27/02/2018, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all'intera durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto (sino al 31/12/2025);

L'IVA relativa alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Dato atto che:

Finpiemonte s.p.a. è un organismo partecipato dalla Regione Piemonte, iscritto nell'elenco delle società "in house providing" dall'ANAC con propria deliberazione n. 143 del 27/02/2019; ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto;

in ordine ai benefici per la collettività derivanti dall'affidamento di Finpiemonte s.p.a. in luogo del ricorso al mercato, in termini di efficienza, economicità, qualità del servizio reso e celerità nella conclusione del procedimento, Finpiemonte s.p.a. ha già predisposto le modalità di gestione dedicate alla specifica attività oggetto del presente provvedimento, essendo già affidataria del servizio di gestione della medesima misura relativamente al periodo 2019-2021;

con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.", sottoscritta dalle parti in data 14.07.2021;

con D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte s.p.a.

Si ritiene, pertanto, opportuno:

individuare Finpiemonte s.p.a., in continuità con le attività già avviate, quale soggetto gestore della Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi";

affidare, conseguentemente, la gestione della Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei fondi rischi dei Confidi" a Finpiemonte s.p.a., in conformità con quanto previsto dalla richiamata "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022.

Ritenuto quindi necessario procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, art. 10, comma 3, lett. b), e art. 56, all'impegno sul capitolo 114826 per il triennio 2022-2024 di euro 70.943,07 (IVA 22% inclusa) nonché alle annotazioni contabili sull'annualità 2025 per restanti euro 2.678,99 (IVA 22% inclusa), nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, cap. n. 114826, PdC finanziario 1.03.02.99.999, in favore di Finpiemonte s.p.a., P.IVA 0194766001.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 e tenuto conto di quanto disposto in merito dalla D.G.R. n. 36 - 8717 del 05/04/2019, il programma dei pagamenti collegati all'affidamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 2-2414 del 27 novembre 2020 "Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: attribuzione dell'incarico di responsabile del settore A1912A "Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese";
- la L.R. 22 novembre 2004, n. 34 e s.m.i "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5/05/2009, n. 42";
- la L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA. e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione

della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;

- la D.D. n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017. Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte";

determina

di individuare Finpiemonte s.p.a. quale soggetto individuato per la gestione delle attività inerenti la Misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi” sino al 31.12.2025;

di approvare l’offerta economica presentata da Finpiemonte s.p.a., acquisita agli atti del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese, a mezzo pec con nota del 20/09/2022 prot. n. 10226/A1912A, per la gestione della suddetta Misura sino al 31.12.2025;

di approvare lo schema di contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. per la gestione della Misura in oggetto, riportato nell’Allegato A alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

di impegnare a favore di Finpiemonte s.p.a. - P.IVA 0194766001 - nell’ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, cap. n. 114826, PdC finanziario 1.03.02.99.999, la somma complessiva di euro 70.943,07 (IVA 22% inclusa) - sul capitolo 114826 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, come di seguito dettagliata:

- euro 10.286,42 (Iva esclusa) per complessivi euro 12.549,43 (IVA 22% inclusa) per gli oneri di gestione relativi alle attività svolte/da svolgere nell’anno 2022;
- euro 34.770,63 (Iva esclusa) per complessivi euro 42.420,17 (IVA 22% inclusa) per gli oneri di gestione relativi all’attività da svolgere nell’anno 2023;
- euro 13.093,01 (Iva esclusa) per complessivi euro 15.973,47 (IVA 22% inclusa) per gli oneri di gestione relativi all’attività da svolgere nell’anno 2024;

di procedere all’annotazione contabile a favore di Finpiemonte s.p.a. - P.IVA 0194766001 - nell’ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, cap. n. 114826/2025, PdC finanziario 1.03.02.99.999, di restanti euro 2.195,89 (IVA esclusa) per complessivi euro 2.678,99 (IVA 22% inclusa) per gli oneri di gestione relativi all’attività da svolgere nell’anno 2025.

Le transazioni elementari dei suddetti impegni e annotazioni contabili sono rappresentate nell’Appendice A "Elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. b), e 37 del D.lgs.n. 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione “Amministrazione trasparente”, e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs. n. 104 del

2/07/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1912A - Promozione dello sviluppo economico e
accesso al credito per le imprese)
Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

Allegato A

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.p.A.
DELLE ATTIVITA’ RESIDUALI INERENTI ALLA MISURA
DENOMINATA “SOSTEGNO AL SISTEMA DI GARANZIE IN
FAVORE DELLE PMI PIEMONTESI ATTRAVERSO
L’INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI DEI CONFIDI”. L.R. N. 34
DEL 22/11/2004.**

APPROVATO CON D.D. n. _____ del _____

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, in persona del Dirigente pro tempore del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese, _____, nato a _____ il _____ domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

.FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale, _____, a ciò facoltizzato per procura a rogito _____ domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, nel seguito “Finpiemonte”.

.Nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”,

.PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione

di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d. ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale (Controllo analogo), "in quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con d.lgs. 175/2016 e s.m.i., e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale";

e. la riorganizzazione delle strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale, approvata con D.G.R. n. 11-1409 dell'11/05/2015, ha

istituito la Direzione denominata “Competitività del Sistema regionale”, nella quale è incardinato il Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese, competente nella materia oggetto del presente contratto;

f. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

g. con la D.G.R. n. 31-7879 del 16 novembre 2018, in attuazione dell’art. 3 della L.R. Piemonte n. 7 del 29.6.2018, la Giunta regionale ha approvato i contenuti generali della Misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI Piemontesi attraverso l’integrazione dei Fondi Rischi dei Confidi” (nel seguito Misura), assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a € 7.000.000,00, ed è stato individuato quale soggetto gestore della misura Finpiemonte;

h. con la Determinazione Dirigenziale n. 556 del 29/11/2018, parzialmente rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 581 del 06/12/2018, la Direzione Competitività del Sistema Regionale ha approvato il Bando “Avviso Pubblico per la selezione dei Confidi” (nel seguito Avviso Confidi) e rinviato ad un successivo provvedimento l’emanazione del Bando rivolto alle Micro, Piccole e Medie imprese (nel seguito MPMI), contenente i

criteri e le modalità di accesso alle garanzie che i Confidi concederanno ai sensi della Misura;

i. in esito al predetto Avviso Pubblico, con determinazione dirigenziale n. 623 del 20/12/2018, la Regione Piemonte ha provveduto alla selezione, assegnazione ed erogazione di risorse ai seguenti Confidi ad integrazione dei propri Fondi Rischi e precisamente: CONFIDARE S.C. p.a., euro 4.707.889,66; ASCOMFIDI NORD-OVEST S. C., euro 1.260.881,30; SVILUPPO ARTIGIANO, euro 2.937,33; CONFAPIFIDI S.C., euro 54.801,06; ITALIA COM-FIDI S.C.A.R.L., euro 479.198,16; COOPERFIDI ITALIA S.C., euro 60.344,30; CONFIDI SISTEMA, euro 433.948,19;

j. l'Avviso pubblico per la selezione dei Confidi approvato con la predetta D.D. n. 556/2018 prevede che alcune funzioni attinenti la fase di monitoraggio delle garanzie possano essere attribuite alla Regione Piemonte o ad "eventuale soggetto incaricato della gestione delle agevolazioni";

k. con la Determinazione Dirigenziale n. 357 del 14/06/2019 è stato approvato il "Regolamento per la Concessione di garanzie da parte dei Confidi alle imprese piemontesi MPMI (nel seguito Regolamento MPMI);

l. con la predetta D.D. la Regione ha affidato a Finpiemonte s.p.a. sino al 31/12/2021: i) le attività di monitoraggio del rilascio delle garanzie da parte del sistema dei Confidi selezionati e ii) le attività di controllo aventi ad oggetto la gestione ed utilizzo, da parte dei Confidi selezionati, delle risorse del fondo a favore delle MPMI; iii) attività di controllo documentale e in loco, a campione, sulle concessioni di garanzia, anche nei confronti delle MPMI ai fini dell'eventuale revoca dell'agevolazione, il tutto in conformità all'Avviso Confidi e al Regolamento MPMI;

m. con il contratto Rep. n. 316 del 4/09/2019, approvato con D.D. n. 357

del 14/06/2019, con scadenza al 31/12/2021, le Parti hanno disciplinato le attività da svolgere nell'ambito della Misura e si rinviava a successivo provvedimento la contrattualizzazione delle attività successive al 31/12/2021;

n. con D.D. n. 556 del 30/12/2021 è stata prorogata la vigenza del citato contratto (rep. n. 316 del 4/9/2019), sino al 30/04/2022;

o. con il presente contratto le Parti disciplinano le attività residuali che Finpiemonte svolgerà nell'ambito della Misura, sino al 31/12/2025, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività specificate nell'articolo 2, relative al:

a. controllo, monitoraggio e ispezione sull'attività svolta dai Confidi selezionati di cui in premessa per il rilascio delle garanzie, e di controllo a campione sulle MPMI beneficiarie delle stesse garanzie a valere sulla Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI Piemontesi attraverso l'integrazione dei Fondi rischi dei Confidi", nel rispetto di quanto stabilito:

- dalla D.G.R. n. 31-7879 del 16/11/2018;

- dalle D.D. n. 556 del 29/11/2018 e n. 581 del 6/12/2018;

- dalla disciplina richiamata nell'Avviso Confidi e nel Regolamento MPMI;

- da quanto previsto nella D.D. n. 357 del 14/06/2019 di affidamento a Finpiemonte.

2. Le attività dovranno essere espletate nel rispetto della normativa richiamata in premessa nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività relative alla gestione della Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle MPMI Piemontesi attraverso l'integrazione dei Fondi rischi dei Confidi":

i) monitoraggio del rilascio delle garanzie da parte dei Confidi selezionati secondo le modalità previste dall'Avviso Confidi;

ii) controllo della corretta gestione e del corretto utilizzo, da parte dei Confidi selezionati, delle risorse del fondo rischi a favore delle MPMI;

iii) controllo documentale e controllo in loco, a campione, sulle concessioni di garanzia secondo le modalità previste all'art. 10 del Regolamento MPMI.

2. Oltre alle attività di cui al precedente comma 1, la Regione affida a Finpiemonte anche le attività di monitoraggio degli obblighi posti in capo ai Confidi previsti dall'art. 7 e dall'art. 8 del Bando Confidi.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

4. Ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa

rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione le seguenti attività:

a. i compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l’attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte;

b. l’adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento;

c. la titolarità dei dati relativi all’attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7 e 23 della Convenzione Quadro; a tal fine, Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l’ispezione e il controllo della documentazione relativa all’attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi. I controlli sono finalizzati a verificare il corretto svolgimento delle attività affidate a Finpiemonte ed il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.

.Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Ai sensi dell’art. 22 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante l’andamento della concessione di garanzie da parte dei Confidi assegnatari delle risorse, anche con riferimento al raggiungimento dei target fissati dal Bando Confidi ed alle escussioni subite sulle garanzie concesse.

2. Per quanto riguarda l’amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant’altro non previsto nel presente contratto, si applicano le

disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31.12.2025.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nei provvedimenti regionali relativi alla misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI Piemontesi attraverso l’integrazione dei Fondi Rischi dei Confidi”, citati in premessa, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Competitività del sistema regionale si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte

un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese del 20/09/22 a mezzo pec con protocollo n. 10226/A1912A, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in euro 73.622,06 (IVA 22% inclusa) riconosciuto per le attività svolte e da svolgersi nel periodo 2022-2025, come dettagliate nella suddetta offerta di servizio.

3. Finpiemonte presenterà annualmente un dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

4. Il pagamento del corrispettivo per le attività di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture di Finpiemonte in modalità elettronica, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" – previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

5. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 9, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi

tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 9 del presente affidamento.

Art. 9 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 10 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati

devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 13 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro e agli atti adottati dalla Regione Piemonte citati in premessa.

Art. 15 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente.

L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 16 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile del Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese – Direzione Competitività del Sistema regionale

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento delle attività relative alla gestione Misura denominata "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura", di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura" in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto

riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel

presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali

ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.